




RIFIUTI EDILI: la produzione e la loro gestione

 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

Aprile 2022

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

ecocamere



Contenuto della sessione

Principi generali – definizioni – normativa

Classificazione ed esclusioni

Sottoprodotti (DM 264/2016)

EOW (cessazione di status di rifiuto)

Rifiuti e obblighi

Le attività di gestione dei rifiuti: smaltimento e recupero

Controlli e Sanzioni

ecocamere



La Direttiva 2018/851/UE detta le fondamenta per:

- una gestione sostenibile dei materiali
- un utilizzo accorto, efficace, e razionale delle risorse

All'art. 1 recita:

«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che costituiscono **elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare** e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.»

In Italia

Il D.lgs. 152/06 → norme in materia ambientale

- ✓
- ✓ D.lgs. 116/2020
- ✓ Circolare Ministero 51657/2021, 10249/2021,....
- ✓ DI 77/2021 (Decreto Semplificazioni)
- ✓ L 108/2021 (Conversione D Semplificazioni)


ecocamere



il Decreto semplificazione bis (DL 77/2021) la Legge di conversione n. 108 del luglio 2021 in vigore dal 31 luglio 2021

Modifiche e novità che hanno rivisto: bonifiche, governance per l'attuazione del PNRR, rifiuti, territorio, valutazione impatto ambientale (VIA), autorizzazioni di impianti e fonti rinnovabili

ecocamere



FOCUS

Nel settore edile non si hanno **solo** rifiuti inerti che nascono a seguito di nuove costruzioni e/o demolizioni oppure di manutenzione, ma anche una serie di altri rifiuti generati dalle stesse imprese nel corso di attività funzionali ad esse, quali:

- oli esausti, rottami metallici, pneumatici (manutenzione dei mezzi utilizzati);
- cartucce di toner, carta (servizi);
- imballaggi, rottami ferrosi e di legno, solventi, guaine impermeabilizzanti, ecc..

Ancora: se durante l'attività si riscontra la presenza di rifiuti diversi da quanto presumibile è importante darne subito comunicazione al responsabile, al fine di bloccare i lavori. A seguire vanno intraprese tutte le procedure atte alla gestione dell'imprevisto (affidamento dell'incarico a soggetti autorizzati: bonifica, amianto...).

ecocamere



Art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs. 152/2006 , modificato dalla Legge 125 del 6 agosto 2015

E' "**produttore di rifiuti**": il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

E' stata modificata la definizione giuridica di produttore di rifiuti estendendola al **soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti**.

La conseguenza di questa modifica normativa è l'estensione della responsabilità derivante dall'attività da cui derivi la produzione di rifiuti.

ecocamere



Produttore e responsabilità

Produttore iniziale o altro detentore:

provvede direttamente al loro trattamento
o li **affida** a intermediario commerciante
o li **consegna**:

- ad un raccoglitore/trasportatore iscritto (Albo art. 212) che consegneranno a impianti autorizzati o a CdR
- o ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento

La consegna a terzi non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di trattamento

ancora →



Art. 188, D.lgs. 152/2006

ecocamere

Produttore e responsabilità



La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

- a) al servizio pubblico di raccolta;
- b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4 copia del FIR entro i 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore (inizio trasporto) o alla scadenza ne abbia dato comunicazione alle autorità competenti, per i conferimenti transfrontalieri il termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione alla Regione o provincia autonoma.
- c) **(comma 5) Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto) la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.**



Disposizione che si applica sino all'entrata in vigore dell'art. 188-bis, comma 1, D.lgs. 152/06,

dove saranno definite le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento e la responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti



Art. 188, D.lgs. 152/2006

ecocamere



FOCUS

Nell'attività edile molto spesso ci si chiede chi sia il produttore del rifiuto; tale figura la si può identificare in:


- *colui che svolge le opere,*
- *il proprietario dell'area o dell'immobile*

Sulla base di tale scelta ricadono una serie di adempimenti, obblighi, che possono essere così sintetizzati:

- dalla corretta modalità del deposito dei rifiuti, ad una corretta gestione di registri di carico e scarico, formulari,
- divieto di abbandono, di immissione nelle acque, di miscelazione dei rifiuti,
- per alcuni rifiuti è obbligatoria la predisposizione/presentazione del MUD;
- Il trasporto dei propri rifiuti deve essere preceduto da una iscrizione all'Albo Gestori Ambientali,
- la scelta del soggetto (smaltitore, recuperatore) del rifiuto prodotto.

A tal fine è necessario predisporre *CONTRATTI* nei quali si possa individuare con estrema chiarezza *CHI FA CHE COSA*.

ecocamere



ecocamere

Art. 185, D.lgs. 152/2006 *Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:*

Non rientrano (comma 1)


-
- *il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati,*
- *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato,*
-






Sono esclusi (comma 2), ma fanno riferimento a normative comunitarie o normative nazionali di recepimento :

Sono esclusi (comma 3) :

Sono esclusi (comma 4):
Il suolo scavato non contaminato utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli art. 183 comma 1 lettera a) [rifiuto], 184-bis [sottoprodotto] e 184-ter cessazione di status di rifiuto].

ecocamere



-
-  **Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010 → SOTTOPRODOTTI**
 -  **Art. 184-bis, comma 1, D.lgs. 152/2006**
 -  **Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264**
Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
 -  **Circolare MinAmbiente 30/5/2017** per l'applicazione del DM 264/2016
 -  **Dpr del 13 giugno 2017, n. 120**
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (art. 4)
- ecocamere**



Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: **ESAUSTIVE** e **CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti**, l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

ecocamere



DM 264/2016



il Regolamento definisce:

- alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006,
- la sussistenza dei requisiti sostanziali per qualificare un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto .

Il regolamento si rivolge:

a tutti i settori produttivi dai cui processi si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, non solo a quelli interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1.

Il provvedimento NON si applica:

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016
- ai residui derivanti da attività di consumo.

IMPORTANTE

Restano ferme le disposizioni specifiche adottate per la gestione di particolari tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo. (Art.3 DM 264/2016).

ecocamere



Elementi caratterizzanti

Schede tecniche

Deposito Intermedio

Trasporto

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

Iscrizione al registro sottoprodotti -> www.elencosottoprodotti.it

ecocamere



TERRE E ROCCE DA SCAVO

DPR 13 giugno 2017 n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo

Abroga il DM 10 Agosto 2012 n. 161

Modifica:

- Art. 184 bis, comma 2 bis D.lgs. 152/2006
- Art. 41 bis D.L. 69/13 – convertito L. 98/13

ecocamere



Il DPR 13 giugno 2017 n. 120

- disciplina le terre e rocce da scavo, ed è formato da 31 articoli e 10 allegati
- inserisce le terre e rocce d scavo nell'ambito dei sottoprodotti (art. 4) quando si verificano tutte le **condizioni previste**
- prevede delle modalità di utilizzo:
 1. al **CAPO II art.8** per cantieri di grandi dimensioni
 2. al **CAPO III art. 20** per cantieri di piccole dimensioni
 3. al **CAPO IV art. 22** per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

1. Il regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate **dall'art. 109 del D.lgs.152/06 (-> materiali dragati dai fondali di specchi e corsi d'acqua).**

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV D.lgs.152/06.

ecocamere



Ai fini della loro definizione le terre e rocce da scavo per essere **qualificate sottoprodotti** devono soddisfare i seguenti criteri:

- a) sono **generate durante la realizzazione di un'opera**, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale
- b) il loro **utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo** di cui all'art. 9 o **della dichiarazione di cui all'art. 21**, e si realizza:
 1. **nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa**, per la realizzazione di re interri, riempimenti, modellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava
- c) sono **idonee a essere utilizzate direttamente**, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
- d) **soddisfano i requisiti di qualità ambientale** espressamente previsti dal regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

Criteri che devono essere soddisfatti tutti e che valgono per qualsiasi tipologia di cantiere.

ecocamere



CHI SONO gli attori:

PROPONENTE -> il soggetto che presenta il piano di utilizzo

PRODUTTORE -> il soggetto la cui attività materiale produce le terre e le rocce da scavo e che predispose e trasmette la dichiarazione di cui all'art. 21

ESECUTORE -> il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'art. 17 (realizzazione del piano di utilizzo)

Elementi caratterizzanti:

Piano di utilizzo

Dichiarazione di utilizzo art. 21

Deposito Intermedio

Trasporto

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

ecocamere




Per le terre e rocce qualificate rifiuti (codici EER 170504 e 170503*) il deposito temporaneo, effettuato come raggruppamento dei rifiuti presso il sito di produzione, deve rispettare le condizioni di cui all'art. 23 ed essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno,

Inoltre

Il deposito deve essere realizzato rispettando le norme tecniche che disciplinano le sostanze pericolose, evitando contaminazione delle matrici ambientali, con isolamento del suolo, protezione dell'azione del vento e dalle acque meteoriche e il convogliamento delle acque stesse.

ecocamere



Art. 184-ter D.lgs. 152/2006 → Cessazione qualifica rifiuti

Un rifiuto per cessare di essere tale deve essere sottoposto a operazioni di recupero (ovviamente operazioni che devono essere preventivamente autorizzate), incluso il riciclaggio.

Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni dettate.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti...

---> **Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**
Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – **Granulato di Conglomerato bituminoso** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

ecocamere



Il decreto è composto da 6 articoli e 2 allegati:

è entrato in vigore il 3 luglio 2018,

disciplina le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,

identifica i rifiuti che vi possono rientrare,

stabilisce chi sia il soggetto che attesta il rispetto dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,

stabilisce chi sia il soggetto che conserva, dove e per quanto tempo la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,

Individua la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto.



Definizioni (art. 2)

Conglomerato bituminoso -> rifiuto (170302 - miscele bituminose ...[non pericolose]) costituito da inerti e leganti bituminosi, proveniente da:

- operazioni di fresatura a freddo di strati di pavimentazioni (fresato d'asfalto prodotto mediante fresatura degli strati di asfalto stradale)
- dalla demolizione di pavimentazioni

Granulato di Conglomerato bituminoso -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale


Lotto -> insieme di granulato conglomerato bituminoso \leq a 3.000 m³

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di c.b.

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b.


Autorità competente -> autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis Parte II o del Titolo I Capo IV Parte IV del D.lgs. 152/06





ecocamere

Rifiuto



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

comma 1, lett. a) -> E' rifiuto " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

comma 1 lett. b) -> viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso
 "Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto".

Comma 1, lett. b-bis: rifiuto non pericoloso -> rifiuto non contemplato al comma 1, lett. b);

Comma 1, lett. b-quater: rifiuti da costruzione e demolizione quelli prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

ecocamere

Rifiuto



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);**

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

ecocamere

Rifiuto



allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ecocamere

Rifiuto



allegato L-quinquies



1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
2. Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
5. Stabilimenti balneari. (93.29.20)
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante. (55.1)
8. Alberghi senza ristorante. (55.1)
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito. (64)
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

*** Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe**

16. Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (56)
22. Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
23. Bar, caffè, pasticceria. (56)
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, peschiere fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
27. Ipermercati di generi misti. (47.11)
28. Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
29. Discoteche, night club. (93.29.10)

ecocamere

Rifiuto



Art. 183 del D.lgs. 152/2006



Comma 1, lettera b-quinquies: rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter

si utilizzano per il calcolo degli obbiettivi e

non pregiudica (cambia) la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Comma 1, lettera b-sexies: rifiuti urbani non includono i rifiuti:

- della produzione
- agricoltura, silvicoltura, pesca,
- fosse settiche, reti fognarie,
- impianti di trattamento acque reflue compresi i fanghi di depurazione,
- veicoli fuori uso,
- **costruzione e demolizione**

ecocamere



Rifiuti tipici dell'attività edile (a titolo esemplificativo)

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

1701 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle

.....

1702 legno, vetro e plastica

170201	legno
170202	vetro
170203	plastica
170204*	legno, vetro e plastica contenenti sostanze pericolose

.....

.....

Diversi sono i rifiuti che si producono nell'ambito dell'attività edile (attività definita all'art. 184, comma 3 D.lgs. 152/06), ma oltre a quelli classici/scontati che troviamo all'interno della famiglia EER 17xxxx, possiamo riscontrare anche:

- Terra e cemento / vetroresina
- Scarifica del manto stradale
- Dragaggi marittimi
- Veicoli fuori uso
- Oli motore
- Liquidi per impianti idraulici
- Batterie
- Parti meccaniche
- Pneumatici
- Attrezzatura dell'impresa
- Toner, materiali per stampanti e fotocopiatrici
- Imballaggi
- Bagni chimici

ecocamere



Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:

- **Isritto** all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
- **Autorizzato** per l'attività di recupero o smaltimento

La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA' (art. 188 D.lgs. 152/06).

IMPORTANTE: E' consigliabile inserire sempre nel contratto le indicazioni relative alla gestione del rifiuto prodotto (**chi fa che cosa**).

ecocamere



La giurisprudenza appare oggi maggioritaria nel ritenere quale **produttore del rifiuto, "di regola"**, l'**impresa edile appaltatrice, non escludendo il committente (nuova definizione di produttore), ma escludendo il proprietario e il direttore dei lavori, salvo una diretta partecipazione di costoro nella commissione dell'illecito.**

Colui che produce rifiuti dalle proprie attività, ne risponde pienamente.

Dove il contratto di appalto **prevede** che l'appaltatore operi in piena autonomia decisionale/gestionale, questo viene individuato come produttore e il committente non ha obblighi di garanzia.

Dove invece il contratto di appalto **non prevede** l'operato in piena autonomia oppure se l'appaltatore ha in gestione attività di servizio tipo rimozione/smantellamento di oggetti dismessi (macchinari, serbatoi), già definibili rifiuti nel momento in cui inizia la propria attività, allora il produttore del rifiuto è il committente.

In caso di **subappalto**: è prassi identificare il subappaltatore quale produttore dei rifiuti (quelli generati dalla propria attività) e l'appaltatore ha gli obblighi di vigilanza.

ecocamere



CO-RESPONSABILITA'

Cassazione Penale 10.4.12, n. 13363

Emerge dall' esame degli art. 188, 193 e ss. D.lgs. 152/06.


Tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

E', perciò, evidente che l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzioni previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia.

ecocamere

Classificazione



 **Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006** -> I rifiuti sono classificati secondo l'origine:

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) **attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;**
- c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie;**
- h) attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- i) i veicoli fuori uso.

ecocamere



Attribuzione codici EER



L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Quindi:

La **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**

poiché è in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

E' possibile che un soggetto (impianto o stabilimento) debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

Legge 108/2021 (conversione del Decreto Semplificazione aggiorna l'elenco de rifiuti)

ecocamere



Cosa fa l'Impresa quando è produttrice di Rifiuti



ADEMPIMENTI

Deve:

- codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi
- effettuare analisi se e quando necessarie
- effettuare caratterizzazione, schede di omologa
- effettuare campionamenti
- gestire il deposito temporaneo
- iscrizione al REN se obbligati
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- generare e presentare il MUD se obbligati

ecocamere



Articolo 185 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006 -> Deposito temporaneo prima della raccolta



Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, **ai sensi dell'art. 185-bis.**



Art. 185-bis

1. Nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) *nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (nulla di diverso)*

b) *esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (RAEE o altri simili)*

c) *per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (novità assoluta)* →

consorzio REC ???

ecocamere



2. Effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (nulla di diverso)

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (nulla di diverso);

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (nulla di diverso).

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e **non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.**"

Condizioni per il Deposito Temporaneo -> sintesi



Il deposito temporaneo è parte della produzione, non necessita di autorizzazione preventiva, devono essere rispettate le condizioni indicate nella definizione stessa, resta nella sfera di controllo dello stesso produttore.

Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1.

Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato:
per **categorie omogenee** di rifiuti e
nel rispetto delle relative **norme tecniche**

Per i rifiuti pericolosi, nel **rispetto delle norme che disciplinano:**

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti,
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'accumulo disordinato dei rifiuti, tra di loro eterogenei, configura **il deposito incontrollato.**



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Che cosa è ->

il documento su cui vengono dichiarate, oltre alle informazioni sui rifiuti prodotti, gestiti e trasportati, riferimenti ai formulari anche le informazioni:

sulle *quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento: preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e attività di recupero.*

Chi è obbligato ->

REGISTRO
CARICO
E SCARICO

- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- commercianti ed intermediari senza detenzione di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- gli enti e imprese produttori iniziali di **rifiuti pericolosi** e
- gli enti e le imprese produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 184 c.3 lettere:
 - c) - [rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - d) - [rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - g) - [attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**]

ecocamere



Soggetti esclusi →

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti da:

- ✓ attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- ✓ **attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotti, terre e rocce da scavo);**
- ✓ attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- ✓ attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- ✓ attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- ✓

→ Sono esclusi anche i soggetti indicati all'art.266 Comma 5 (ambulanti)

→ Chi è esonerato (Comma 5)

→ Soggetti obbligati al registro ma con particolari modalità sempre per rifiuti pericolosi (Comma 6)

ecocamere



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Il Modello ->

Comma 2 modello prossimo decreto

Fino alla sua uscita si utilizza il DM 148/98 per quanto riguarda i dati e le modalità da utilizzare, compresa anche la numerazione e la vidimazione prevista dalle CCIAA

-> nuovo decreto prevede modello, dati e vidimazione (ai sensi dell'art. 188-bis)

REGISTRO
CRONOLOGICO
CARICO
E SCARICO

Le annotazioni devono essere effettuate ->

entro (almeno) 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore iniziale,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per chi effettua raccolta /trasporto,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per intermediario/commerciante e consorzi

entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento (**non viene indicato lo scarico e neppure le modalità per gestire le operazioni sui materiali**).

Compilazione affidata a terzi ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede **le 20 t di rifiuti non pericolosi e le 4 t di pericolosi** possono adempiere all'**obbligo di tenuta dei registri carico/scarico** anche **tramite le associazioni imprenditoriali interessate**, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

ecocamere



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



REGISTRO
CRONOLOGICO
CARICO
E SCARICO

Ubicazione ->

sono tenuti **o resi accessibili** presso:

ogni impianto di:

- ✓ produzione
- ✓ stoccaggio/recupero/smaltimento

sede operativa per:

- ✓ raccoglitori/trasportatori
- ✓ commercianti/intermediari

Conservazione ->

- ✓ conservati, integrati ai fir, **per 3 anni** dalla data dell'ultima registrazione
- ✓ per le discariche **perennemente e poi consegnati** all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla chiusura dell'impianto
- ✓ per gli impianti **dismessi o non presidiati** presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto

ecocamere

FOCUS -> Rifiuti prodotti presso cantieri



Ad esclusione delle attività di manutenzione, dove per il luogo di produzione viene effettuata una traslazione dello stesso, in tutte le altre **realità i cantieri rappresentano il luogo di produzione inteso come l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto.**

Quindi:

All'interno del cantiere ogni produttore conferisce i rifiuti al proprio deposito temporaneo.

Sul cantiere, quale luogo di produzione del rifiuto, può esserci l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico sulla base dell'attività svolta e del rifiuto prodotto (pericoloso o non pericoloso).

Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, rispettando le norme tecniche, la disciplina delle sostanze pericolose, le norme per l'imballaggio e l'etichettatura per i rifiuti pericolosi.

Per il trasferimento dal deposito temporaneo all'impianto di gestione vengono applicate le regole per il trasporto dei rifiuti (iscrizione Albo nazionale gestori ambientali, formulario, ...).

ecocamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 1

Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istadamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Comma 7

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'art. 183, effettuato:

- dal produttore iniziale degli stessi;
- al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

ecocamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 2

Con il decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- **sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e**
- **le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al REN,**
- **con possibilità di scaricare dal medesimo REN il formato cartaceo.**

Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

l'art. 188-bis, comma 1 disciplina il Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Comma 3

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- continuano ad applicarsi il DM 145/98, nonché
- le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Cciaa o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
- la vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

ecocamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 5

Fino alla data **di entrata in vigore del nuovo decreto** il fir, in alternativa alle **modalità di vidimazione** di cui al comma 3, il fir è:

- prodotto in format esemplare, conforme al decreto 145/98,
- identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarli in duplice copia.
- La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
- Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.
- Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
- Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

Le copie del formulario devono essere conservate per 3 anni.

VI.VI.FIR. dal 8 marzo 2021

ecocamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 4

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante pec sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Comma 17 - fir e responsabilità

Ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

ecocamere



REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO e FORMULARIO

L'impresa edile:

➔ per i rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività di scavo, demolizione e costruzione (anche di cantiere) è **esonerala** dalla tenuta del **registro di carico e scarico** [articoli 189 e 190 D.lgs. 152/06],

per la stessa attività, produttrice di rifiuti pericolosi, **non ci sono esclusioni** in merito alla tenuta **dei registri** (es. cemento – amianto, olii, batterie).

Attenzione alle attività accessorie: Per esempio nel caso di manutenzioni di infrastrutture su rete diffusa (art. 230 D.lgs. 152/06) per interventi di tipo meccanico, elettrico, idraulico o simili (attività diverse da quelle di scavo e demolizione) per qualsiasi tipologia di rifiuto speciale prodotto si dovrà compilare il **registro di carico e scarico** e le regole da seguire per la compilazione sono quelle di carattere generale.

➔ tutti i rifiuti prodotti, nella fase di trasporto, dovranno essere accompagnati da **formulario**.

ecocamere

REGIMI PARTICOLARI



Siamo in presenza di un regimi differenziati e di favore (questo per tutte le attività di manutenzione).

L'onere della prova circa la ricorrenza della deroga è in capo a chi la invoca, quindi in capo al manutentore quale produttore del rifiuto.

Differenza tra manutenzione edilizia ordinaria e manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica
sentenza n 50129 del 7/11/2018 - Nell'ambito delle speciali categorie di rifiuti, **l'art. 230 del D.lgs. n. 152/06 disciplina quelli derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture**, non potendosi ritenere tali i rifiuti derivanti della svolgimento della ordinaria attività di manutenzione edilizia, ma solo quelli derivante dalla manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica.

Quindi la disciplina applicabile ai rifiuti derivanti della svolgimento della normale attività di manutenzione edilizia è quella ordinaria, e non quella particolare contenuta negli art. 230 c.1 e all'art. 266, c. 4, del medesimo decreto.

Per il giudice sarebbe inaccettabile la conseguenza che il produttore di rifiuti potrebbe sia lasciarli sul luogo di produzione indefinitamente, in tal modo impedendo ai medesimi di acquisire la qualifica normativamente significativa di rifiuti, sia, addirittura, trasferirli, senza che gli stessi acquistino la qualifica di rifiuti, dal luogo di loro produzione verso un luogo diverso dalla sua sede o domicilio.

ecocamere



Art. 230 D.lgs. 152/06 - rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture



Comma 1

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da **attività di manutenzione alle infrastrutture**, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, **può coincidere:**

- **con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o**
- **con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero**
- **con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.**

Comma 2

La **valutazione tecnica** del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. **La documentazione relativa alla valutazione tecnica** è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, **per 5 anni.**

ecocamere



Art. 230 D.lgs. 152/06, comma 1

Va ricordato l'ambito in cui ci si trova -> **INFRASTRUTTURE A RETE** (esempi):

reti ferroviarie
reti stradali
reti di comunicazione
reti di energia
vie d'acqua (acquedotto)

Effettuato direttamente dal soggetto che gestisce l'infrastruttura a rete o gli impianti necessari per la fornitura del servizio, anche tramite soggetti terzi.

Il luogo di produzione dei rifiuti può coincidere con:

- **la sede del cantiere** che gestisce l'attività manutentiva,
- con **la sede locale del gestore della infrastruttura** per il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,
- ma anche con il **luogo di concentrazione** dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

ecocamere



Art. 230 D.lgs. 152/06, comma 1

Sulla base della scelta effettuata dal gestore dell'infrastruttura a rete (1 fra le 3 possibilità) andrà considerato:

- **il deposito temporaneo** risulta essere la sede indicata quale luogo di produzione,
- **il registro di carico e scarico** tenuto presso la sede indicata, compilando anche l'informazione del '**luogo di produzione**' **[il riferimento, come luogo di tenuta del registro, all'art. 230 comma 4 cancellato]**,
- per quanto riguarda **il formulario** si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione.

ecocamere



REGISTRO
CRONOLOGICO
DI CARICO
E SCARICO

Comma 11

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'art. 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'Arpa territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

ecocamere



FORMULARIO

Comma 20 - Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3

*[comma 1) manutenzione alle infrastrutture,
comma 3) attività manutentiva effettuata da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture],*

*con riferimento alla **movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto**, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, questi sono accompagnati dal documento di trasporto (DDT) attestante:*

- *il luogo di effettiva produzione,*
- *tipologia e quantità dei materiali,*
- *indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,*
- *il luogo di destinazione.*

ecocamere



FORMULARIO

Comma 19 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94 [attività' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione]

I rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al fir, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante:

- il luogo di effettiva produzione,
- tipologia e quantità dei materiali,
- indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,
- il luogo di destinazione.

L'articolo 266 comma 4 è stato abrogato

ecocamere

Cassazione Penale, III, n. 17460 del 10/05/2012

I rifiuti prodotti da un'attività di manutenzione di reti di distribuzione idrica ricadono, non nell'ipotesi "generica" di cui all'art. 266, c. 4, D.lgs. 152/06, bensì in quella "specificata" di cui all'art. 230; tuttavia, in tal caso, l'attività svolta deve risultare essere di esclusiva manutenzione e non – come nel caso di specie – **relativa altresì a nuovi allacciamenti**.

Pertanto in tal caso l'attività di "movimentazione" dei rifiuti presso la sede del manutentore ricade in quella di "trasporto" e, come tale, necessita di specifica autorizzazione.

Sentenza n 50129 del 7/11/2018 - Differenza tra manutenzione edilizia ordinaria e manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica — Nell'ambito delle speciali categorie di rifiuti, l'art. 230 del D.lgs. n. 152/06 disciplina quelli derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture, non potendosi ritenere tali i rifiuti derivanti dalla svolgimento della ordinaria attività di manutenzione edilizia, **ma solo quelli derivante dalla manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica**.

Quindi la disciplina applicabile ai rifiuti derivanti dalla svolgimento della normale attività di manutenzione edilizia è quella ordinaria, e non quella particolare contenuta negli art. 230 c.1 e all'art. 266, c. 4, del medesimo decreto.

Per il giudice sarebbe inaccettabile la conseguenza che il produttore di rifiuti potrebbe sia lasciarli sul luogo di produzione indefinitamente, in tal modo impedendo ai medesimi di acquisire la qualifica normativamente significativa di rifiuti, sia, addirittura, trasferirli, senza che gli stessi acquistino la qualifica di rifiuti, dal luogo di loro produzione verso un luogo diverso dalla sua sede o domicilio.

OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

Cassazione Penale, Sez. III, n. 21859 del 01/06/2011

In tema di rifiuti devono ritenersi sicuramente assoggettati al procedimento autorizzatorio di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06 gli **impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, essendo essi impiegati per effettuare un'operazione "di trattamento"** il cui principale risultato è quello di permettere ai residui ferrosi "di svolgere un ruolo utile" (in linea anche con la nozione di "recupero" posta dal D.lgs. 205/2010, ove viene espressamente previsto che l'elenco delle operazioni di cui all'allegato C del D.lgs. 152/06 non è per nulla esaustivo).

Frantumazione inerti, l'impianto mobile va autorizzato dalla Regione

La Cassazione conferma che gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti dai cantieri edili di demolizione **devono munirsi** dell'autorizzazione prevista dall'**art. 208, comma 15**, D.lgs. 152/2006.

Secondo la **Suprema Corte (sentenza 28205/2013)**, che richiama la precedente sentenza 21859/2011), la deroga prevista dallo stesso comma 15 a favore dei "*casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee*" **non è applicabile agli impianti di frantumazione inerti, che invece operano una "vera e propria trasformazione dei materiali"**.

La norma è assolutamente chiara nell'**affidare alla ditta proprietaria dei macchinari** sia il compito di **richiedere l'autorizzazione alla Regione**, sia quello di **comunicare previamente le singole campagne di utilizzazione**.

La Cassazione ha quindi confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti inflitta al responsabile noleggiante (oltretutto "a caldo") il macchinario di frantumazione non autorizzato, escludendo che la condotta illecita fosse ascrivibile al solo titolare della ditta utilizzatrice.



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 – Sistema di tracciabilità dei rifiuti



IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

- collocato presso il ministero dell'Ambiente, tenuto dall'ALBO GESTORI AMBIENTALE
- suddiviso in 2 SEZIONI:

- ✓ ANAGRAFICA
- ✓ TRACCIABILITÀ

Con decreti successivi saranno disposti:

- modelli, formati, modalità di compilazione, vidimazione, tenuta in formato digitale di registri (190) e fir (193)
- modalità di iscrizione al REN, adempimenti per i soggetti obbligati
- funzionamento del REN, modalità di trasmissione dati (contenuti in registro e fir), dati percorsi dei mezzi
- modalità condivisione REN e ISPRA (CATASTO art. 189)
- modalità condivisione REN con regolamento 1013/2006 e con MUD (legge 70/94)
- modalità di svolgimento funzioni Albo
- modalità di accesso organi di controllo
- modalità di verifica ed invio comunicazione di avvio a recupero e smaltimento (art. 188 comma 5) e responsabilità intermediario.

WWW.RENTRI.it operativo il laboratorio sperimentale

ecocamere



EDILIZIA ED ECONOMIA CIRCOLARE

Demolizione selettiva

Obiettivi della demolizione selettiva

Fasi e Regole

FUTURO

CAM - criteri minimi ambientali

COME STRUMENTO

ecocamere

